

INDICE

1. PREMESSA	Pag. 2
2. SCOPO	Pag. 2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	Pag. 3
4. RIFERIMENTI E FONTI NORMATIVE	Pag. 3
5. ACRONIMI	Pag. 3
6. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA	Pag. 3
7. ATTIVAZIONE DEL PERCORSO	Pag. 4
8. COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE PERMANENTE E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLE DECISIONI	Pag. 4
9. VERIFICA DEI REQUISITI	Pag. 5
10. PARERE DEL COMITATO ETICO	Pag. 5
11. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE E COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE	Pag. 6
12. VERIFICA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Pag. 6
13. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO	Pag. 6
14. MONITORAGGIO	Pag. 7
15. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 7
ALLEGATO 1 MODULO RICHIESTA PARERE SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO	Pag. 8
ALLEGATO 2 RELAZIONE CONCLUSIVA – COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE PERMANENTE	Pag. 9
ALLEGATO 3 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 11

1. PREMESSA

La Corte costituzionale, con Sentenza n. 242 del 25 Settembre 2019, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio:

- a) autonomamente e liberamente formatosi,
- b) di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale,
- c) affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili,
- d) pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,

sempre che:

- tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale e
- previo parere del Comitato territorialmente competente.

La Corte, al fine di evitare possibili abusi, ha stabilito che il controllo delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio sia eseguito dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale facendo riferimento a quanto previsto all'art 1, comma 5, della legge 219/2017 che prefigura una "procedura medicalizzata" estensibile alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

La Corte ha poi previsto l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità, organo individuato, nelle more dell'intervento del legislatore, nel comitato etico territorialmente competente.

Su questo quadro è intervenuta un'ulteriore sentenza della Corte Costituzionale, la n. 135 del 2024 con la quale la Corte ha confermato quanto già stabilito nella sua precedente pronuncia e ulteriormente precisato i requisiti per l'accesso al suicidio assistito, affidando al servizio sanitario nazionale e al Giudice il compito di interpretare, caso per caso, la sussistenza di "trattamenti di sostegno vitale" in conformità alla ratio della sentenza n. 242/2019.

La legge della Regione Toscana n. 16/2025 (*Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e 125/2024*) è intervenuta sulla materia disciplinando in modo unitario le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024.

Tale legge, richiamando la necessità di garantire l'assistenza sanitaria nel rispetto della legge 38/2010 per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ha disciplinato "i tempi e le modalità inerenti alla procedura indicata dalla Corte costituzionale" eliminando, dunque, "eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all'erogazione di una prestazione sanitaria suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni, alla verifica delle modalità di autosomministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa". Oltre a ciò, sono regolamentate l'istituzione della Commissione multidisciplinare permanente, le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito, la verifica dei requisiti, le modalità di attuazione, il supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito con riconoscimento della gratuità delle prestazioni, pur riconoscendo la cedevolezza della legge regionale rispetto ad una successiva normativa statale che regoli la materia.

In considerazione di quanto sopra, l'Azienda USL Toscana si è dotata della procedura qui delineata volta a dare risposta alle eventuali richieste di accesso alla pratica di suicidio medicalmente assistito.

2. SCOPO

Il presente documento definisce le modalità di verifica delle condizioni e, quindi, la richiesta e l'espressione del parere in merito al riconoscimento dei requisiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, la verifica delle modalità di attuazione, nonché le modalità di supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito, ai sensi della legge regionale 14 marzo 2025 n.16 della Regione Toscana.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente documento è destinato a tutti gli operatori dell'Azienda che, a vario titolo, vengono coinvolti nel percorso inerente a eventuali richieste di suicidio medicalmente assistito.

4. RIFERIMENTI E FONTI NORMATIVE

Riferimento normativo	Descrizione
Legge n. 219/2017	Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019	Giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 580 del codice penale
Regione Toscana, Commissione regionale di bioetica, parere n. 2/2020 del 14/02/2020	Liceità condizionata del suicidio medicalmente assistito e sistema sanitario regionale
Deliberazione di Giunta regionale n. 383/2020 Deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2021	Approvazione elementi essenziali per l'organizzazione dei Comitati per l'etica clinica DGR 383/2020 Sostituzione allegato A ed approvazione delle Linee guida per la stesura del Regolamento del Comitato per l'etica clinica
Comitato nazionale di bioetica, parere del 14/12/2023	Risposta al quesito del Ministero della Salute in merito all'individuazione dei CE competenti sulle richieste di suicidio medicalmente assistito
Sentenza della Corte costituzionale n. 135/2024	Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale
Legge Regionale 14 /03/2025, n.16	Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024
Sentenza della Corte costituzionale n. 66/2025	Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale

5. ACRONIMI

Descrizione	Acronimo
Comitato per l'Etica nella Clinica	ComEC
Commissione Multidisciplinare Permanente	CMP
Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria	DG
Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria	DS

6. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA

La domanda è formulata dalla persona interessata, o suo delegato, in forma libera ovvero secondo quanto previsto all'allegato 1, e indirizzata alla DS dell'Azienda USL Toscana

Il modulo all'Allegato 1 è scaricabile dal sito web. La domanda può essere:

- inviata mediante PEC, all'indirizzo
- depositata presso l'Ufficio dell'Azienda sanitaria presso i seguenti sportelli:
-.....
-.....
-.....

- c) inviata mediante raccomandata postale indirizzata all'Azienda USL Toscana all'indirizzo:
.....

La richiesta è ricevuta e immediatamente trasmessa al Protocollo generale per la registrazione e la canalizzazione esclusivamente alla DS aziendale per gli adempimenti successivi, tra cui l'annotazione della richiesta in apposito registro.

Alla richiesta deve essere allegata tutta la documentazione sanitaria già disponibile ed una copia del documento d'identità in corso di validità per il successivo accertamento dei requisiti da parte della commissione multidisciplinare. L'istanza può essere corredata dall'indicazione di un medico di fiducia e dal protocollo di cui al successivo paragrafo 12.

7. ATTIVAZIONE DEL PERCORSO

La DS, acquisita la domanda e annotata nell'apposito registro dei trattamenti, trasmette la richiesta e attiva al massimo entro **due giorni**, contemporaneamente, il ComEC e la CMP di cui ai successivi paragrafi 8 e 9.

Il ComEC, è invitato dalla DS a riunirsi in seduta urgente da effettuarsi entro **5 giorni** per la valutazione preliminare della richiesta, formulando eventuali istanze alla CMP e, se ritenuto utile allo stesso scopo, incontrando il richiedente previo raccordo con la CMP.

La CMP è immediatamente attivata dal Coordinatore di cui al successivo paragrafo 8 per avviare le valutazioni di competenza, programmare una prima visita al paziente in base alle condizioni prospettate, da svolgersi il prima possibile e concludere i propri adempimenti nei termini previsti dalla legge regionale n. 16/2025.

8. COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE PERMANENTE E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLE DECISIONI

La CMP, da nominarsi con delibera **entro 15 giorni** dalla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2025, è composta dalle seguenti figure professionali:

- a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali;
- b) un medico psichiatra;
- c) un medico anestesista rianimatore;
- d) uno psicologo
- e) un medico legale;
- f) un infermiere;
- g) un medico specialista nella disciplina relativa alla patologia di cui è affetto il richiedente.

I componenti della CMP sono nominati dal DG con delibera, nell'ambito del personale dipendente, previa acquisizione di adesione su base volontaria dei professionisti i quali sono individuati tramite avviso interno destinato ai dipendenti. Nel caso di mancato reperimento dei componenti della CMP all'interno della Azienda, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del Servizio sanitario regionale. Il medico specialista nella disciplina relativa alla patologia di cui è affetto il richiedente è individuato di volta in volta dalla CMP e nominato dal DG. Qualora a causa di forza maggiore si renda necessario sostituire un componente della CMP il DG provvede rapidamente alla sua nomina.

Nell'atto di nomina della CMP deve essere specificato chi svolgerà le funzioni di Coordinatore e di Segretario.

La partecipazione alla CMP non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. La partecipazione alla CMP è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

I responsabili dei componenti nominati nella CMP, nel caso si renda necessario, garantiscono la loro partecipazione ai lavori nei tempi richiesti adottando tutti i provvedimenti organizzativi necessari.

Su specifica istanza dell'interessato, agli accertamenti ed alle visite specialistiche della CMP può partecipare, ad esclusione della sessione decisoria, il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa.

All'esito della relazione finale attestante gli esiti dell'accertamento dei requisiti e dell'approvazione o definizione delle modalità attuative del suicidio medicalmente assistito, ciascun componente è tenuto ad esprimersi sulla sussistenza o meno dei requisiti e sull'adeguatezza del protocollo, senza possibilità di astensione. La valutazione avviene, presenti tutti i componenti, a maggioranza degli stessi. La relazione finale attestante gli esiti dell'accertamento dei requisiti deve essere firmata da tutti i componenti della CMP.

9. VERIFICA DEI REQUISITI

La CMP assicura la presa in carico della richiesta entro **un giorno** lavorativo e individua il medico specialista nella disciplina relativa alla patologia di cui è affetta la persona richiedente.

La CMP esamina la richiesta, acquisisce tutte le ulteriori informazioni/documentazioni necessarie, anche al fine di dirimere eventuali dubbi per l'accoglimento della richiesta; si avvale dell'apporto dei servizi aziendali o di specialisti e/o esperti per effettuare, anche su richiesta del ComEC, eventuali approfondimenti diagnostici o acquisire pareri. Tali approfondimenti sospendono, una sola volta, la tempistica di cui sopra per un periodo non superiore a cinque giorni.

La CMP verifica in via preliminare, anche mediante il medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali, previsto nella composizione della CMP, che la persona sia stata adeguatamente informata in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua.

Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della l. 219/2017.

La volontà di ricorrere al suicidio medicalmente assistito deve essere espressa in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 219/2017.

La manifestazione di volontà della persona richiedente, modificabile in qualsiasi momento, deve essere acquisita e documentata dalla CMP in forma scritta e/o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

È necessario che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni.

Se il richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la CMP procede nella verifica dei requisiti.

La CMP, salvo motivarne le ragioni, effettua, di norma, una prima visita al richiedente e conclude l'istruttoria con la formulazione della relazione scritta entro **sette giorni** dal ricevimento della richiesta, trasmettendola al ComEC unitamente alla documentazione inerente all'interlocuzione e agli accertamenti effettuati.

La CMP è comunque tenuta a richiedere il parere del ComEC in tempo utile affinché il rispetto del termine dei sette giorni per l'espressione del parere di competenza sia compatibile con l'osservanza del termine complessivamente previsto per la conclusione della procedura dei 20 giorni.

Qualunque sia l'esito della valutazione dei requisiti, il richiedente viene preso in carico con i suoi bisogni psicofisici, affinché venga indirizzato negli appropriati percorsi aziendali assistenziali.

10. PARERE DEL COMITATO ETICO

Entro **sette giorni** dalla ricezione dell'istruttoria da parte della CMP il ComEC esprime il proprio parere sugli aspetti etici del caso in esame e lo trasmette alla stessa CMP.

La valutazione del ComEC, quale soggetto “terzo”, ha funzioni di garanzia di situazioni di vulnerabilità implicate nel singolo caso, essendo investito di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona, cooperando, secondo quanto stabilito dalla Consulta, alla costruzione della “cintura protettiva intorno a queste persone particolarmente vulnerabili”, e attivando, se ritenuto opportuno per il corretto inquadramento del caso, colloqui con il richiedente e la famiglia e/o soggetti da lui indicati.

Il parere del ComEC, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere adeguatamente motivato per iscritto e allegato alla relazione conclusiva della CMP. Le modalità di espressione del parere sono definite ai sensi delle DGR n. 383/2020 e n. 1219/2020.

11. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE E COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE

La CMP entro **tre giorni** dalla ricezione del parere del ComEC, redige la relazione conclusiva attestante gli esiti dell'accertamento dei requisiti a cui unisce il parere rilasciato dal ComEC (Allegato 2). Entro i medesimi tre giorni la CMP trasmette la relazione finale alla DG che, entro **due giorni**, la invia alla persona richiedente.

Nella relazione si dà atto della sussistenza o della insussistenza dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale per ricorrere al suicidio medicalmente assistito.

12. VERIFICA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE

In caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la CMP procede a verificare le modalità per l'attuazione della procedura eventualmente proposta dalla persona richiedente mediante apposito protocollo redatto dal medico di fiducia.

La persona interessata può chiedere altresì alla CMP di definire, in accordo con la stessa, le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la redazione di apposito protocollo. In mancanza di accordo la richiesta non ha seguito.

Le modalità di attuazione devono prevedere l'assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità della persona richiedente e da evitare alla medesima sofferenze.

La CMP, entro **tre giorni** dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento di cui al paragrafo 11, chiede il parere del ComEC in merito alla adeguatezza del protocollo inerente alle modalità di attuazione.

Il ComEC esprime il parere entro **5 giorni** dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla CMP.

La CMP è in ogni caso tenuta a richiedere il parere del ComEC in tempo utile affinché il rispetto del termine dei 5 giorni per l'espressione del parere di competenza sia compatibile con l'osservanza del termine complessivamente previsto per la conclusione della procedura dei 10 giorni.

La CMP redige la relazione finale relativa agli esiti della valutazione delle modalità di attuazione entro **2 giorni** dal ricevimento del parere del ComEC e li invia alla DG.

L'Azienda USL comunica alla persona richiedente gli esiti della procedura.

13. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

Entro **sette giorni** dalla comunicazione relativa alle modalità di attuazione della procedura di cui al paragrafo precedente, l'Azienda assicura, nelle forme specificatamente previste dal protocollo approvato dalla CMP o dalla stessa definito in modo condiviso con la persona interessata, il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L'assistenza è prestata da un medico individuato dal richiedente in quanto di sua fiducia o individuato tra il personale aziendale previa acquisizione di adesione su base volontaria, tramite avviso interno destinato ai dipendenti nel quale siano specificati i requisiti richiesti. Nel caso di mancato reperimento del personale all'interno della Azienda, questo può essere individuato fra i dipendenti di altre aziende od enti del Servizio sanitario regionale.

L'Azienda predisporrà elenchi con l'indicazione dei nominativi del personale che ha dato la propria disponibilità a partecipare alla fase di attuazione del suicidio medicalmente assistito.

La partecipazione alla procedura non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. La suddetta attività è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Il personale che presta assistenza nella fase di attuazione del suicidio assistito non può essere componente della CMP e del ComEC.

La persona, in possesso dei requisiti, autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare la realizzazione della procedura.

14. MONITORAGGIO

Il monitoraggio dell'attività è a cura del Coordinatore della CMP e tiene conto dei seguenti indicatori:

Indicatore 1: N° di richieste pervenute per anno

Indicatore 2: N° di richieste valutate entro i tempi stabiliti nella presente procedura/n° di richieste pervenute =100%

15. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All'interessato o al suo delegato, ai familiari eventualmente coinvolti, all'eventuale medico di fiducia dell'interessato deve essere sottoposta per presa visione specifica informativa privacy (Allegato 3), indicante le modalità di trattamento dei dati personali, il Responsabile del trattamento, la finalità e la base giuridica, i soggetti destinatari, i tempi di conservazione etc. e tutti gli elementi di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Allegato 1

MODULO RICHIESTA PARERE SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

**Alla Direzione Sanitaria della
Az. USL Toscana**

Io sottoscritto/a Sig./ra []
cod. fis. [] nato a []
il [] residente in [] prov. ([]) in via
[] n. []
tel. [] Email []
in quanto affetto/a da []
[]
ed in grado di esprimere validamente la propria volontà ed in pieno possesso delle mie facoltà mentali

chiedo

all'Ufficio in indirizzo, di voler attivare la procedura di accertamento dei requisiti per il Suicidio Medicalmente Assistito ai sensi di quanto disposto dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024.

Si allega:

1. la documentazione clinica in mio possesso:

[]

2. la proposta di protocollo recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito redatta dal medico di mia fiducia (facoltativo)

[]

3. Copia del documento di identità

Indico inoltre il mio medico di fiducia con i relativi contatti (facoltativo):

Dott./D.ssa []
tel. [] residenza: [],
E-mail: [];

Dell'avvio della presente procedura vorrei essere informato/a tramite:

- email []
- tel. []

Dichiaro inoltre di essere disponibile e di dare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, ad essere contattato per eventuali colloqui/incontri/visite specialistiche.

Distinti saluti

[]
(luogo e data) (Firma)

Allegato 2

Relazione Conclusiva - Commissione Multidisciplinare Permanente (CMP)

Alla Direzione Generale
dell'Az. Usl Toscana

In merito alla richiesta di Suicidio Medicalmente Assistito formulata da
sig./ra in data nato/a il
a Prov. e residente
a Prov. in
via n.....

la CMP incaricata, sulla scorta della documentazione esaminata, della visita, dei colloqui effettuati con l'assistito/a,
osserva quanto segue:

Valutazione

In allegato il parere espresso dal Comitato Etico competente.

Luogo _____, data _____

I/Le componenti della Commissione Multidisciplinare Permanente

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

_____ (Firma digitale / Firma e timbro)

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Azienda USL Toscana, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Azienda USL Toscana, con sede legale in, Via, CAP, di seguito anche "Titolare".

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail _____ o presso la sede del Titolare _____.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare in ragione della sua richiesta di suicidio medicalmente assistito (SMA). Il trattamento è effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 lett. h) del GDPR, ovvero sia per finalità di assistenza sanitaria. Si rappresenta che la Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre 2019, n. 242, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La sentenza ha sostanzialmente definito presupposti, esigenze di disciplina e procedura per l'agevolazione al suicidio, determinando che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

7. Destinatari dei dati personali

I destinatari dei suoi dati sono i soggetti autorizzati della Direzione Generale dell'Azienda USL Toscana cui ha trasmesso la sua richiesta, i membri della Commissioni Multidisciplinare Permanente (CMP) e del Comitato per l'Etica Clinica (ComEC), come indicato nella procedura Aziendale dedicata.

8. Processo decisionale automatizzato e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, né di altra forma di profilazione e che non saranno oggetto di alcuna ulteriore finalità diversa da quella per cui vengono raccolti, né trasferiti all'estero (in paesi UE o extra UE).

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto salvo quanto definito nel Massimario di scarto pubblicato sul sito istituzionale aziendale.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- a ricevere una notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- alla portabilità dei dati personali;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare seguito alla sua istanza.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA CEI

DATA FIRMA: 17/07/2025 14:02:11

IMPRONTA: 32626332316133616166333566363239643862393236313639626630663036366630613532643164